UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA "GIORGIO FUÀ"

Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA: GLI INDICI D'ALLERTA

THE NEW CODE OF BUSINESS CRISIS AND INSOLVENCY: EARLY WARNING INDICATORS.

Relatore:
Prof. Zoccarato Catia

Rapporto Finale di:
Senesi Davide

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

INTRODUZIONE pagina 3

CAPITOLO 1 pagina 6
Il SISTEMA DI ALLERTA
1.1 I soggetti destinatari
1.2 La continuità aziendale
1.3 Il ruolo del revisore

CAPITOLO 2 pagina 22
GLI INDICATORI
2.1 La tipologia di indicatori

CAPITOLO 3 pagina 29
I LIMITI DEGLI INDICATORI
3.1 Gli indicatori "personalizzati"
3.2 Falsi positivi e falsi negativi

CONCLUSIONI pagina 40

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA pagina 42

INTRODUZIONE

Il 12 gennaio 2019 è stato emanato il Decreto legislativo n. 14 riguardante il nuovo " *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*" in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Questo decreto entrerà in vigore nell'anno 2020[1] e porterà grandi cambiamenti all'interno dell'economia e delle imprese.

Il nuovo codice è stato emanato per prevenire lo stato di crisi dell'impresa e quindi anche l'insolvenza della stessa e pone l'attenzione su alcuni indicatori studiati dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), selezionati appositamente per individuare grandezze numeriche volte a fornire informazioni sullo stato di salute dell'impresa.

[1] Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario n. 6. La nuova disciplina che, tra gli altri istituti, si occupa anche del sovraindebitamento, sarebbe dovuta entrare in vigore nell'agosto del 2020, ossia decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in G.U, come previsto dall'art. 389 d.lgs. 14/2019. Tuttavia, l'attuale "Decreto Liquidità" emanato dal Governo, a seguito dell'emergenza Covid 19, nell'articolo 6 modifica l'articolo 389 del D.Lgs. 14/2019 prevedendo lo slittamento di quasi un anno dell'entrata in vigore dello stesso, fissando al 1° settembre 2021 l'efficacia dello stesso. È bene osservare che il rinvio non riguarda le norme, già in vigore dal 16 marzo 2019, in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società, per le quali amministratori (ed organi di controllo) devono in ogni caso applicare e rispettare nel tempo. L'aspetto più rilevante del differimento dell'entrata in vigore riguarda l'attivazione delle procedure di allerta.

Grazie a questa riforma, inoltre, verranno coinvolte le Camere di commercio che dovranno istituire in via esclusiva ed obbligatoria, gli OCRI, acronimo che individua gli Organismi di composizione della crisi d'impresa**.**

Gli OCRI avranno "*il compito di ricevere le segnalazioni dei soggetti qualificati e degli organi di controllo societari, gestire i procedimenti di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi"*[2] **…** **"***Gli OCRI dovranno applicare procedure ed operatività omogenee su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di creare un efficace sistema di allerta per la prevenzione delle crisi e per realizzare una composizione della crisi delle stesse"*[3] .

Il nuovo Codice della crisi (Ccii) si prefigge l'obiettivo di spostare l'attenzione della gestione dell'impresa verso una prospettiva futura allo scopo di preservarne la continuità aziendale, evidenziando anticipatamente tutte quelle situazioni che potrebbero compromettere l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società.

L'obiettivo sottostante alla nuova riforma è quello di attuare una diagnosi precoce delle crisi temporanee d'impresa prima che diventino

---

2 1. L'OCRI e' costituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III. Art 16 Ccii.

3 Guido Bolatto –segretario generale della camera di commercio di Torino https://www.to.camcom.it/ocri

croniche, o, nei casi di crisi irreversibili, preservare il valore del patrimonio aziendale.

La nuova norma si basa su due pilastri fondamentali:

- gli "strumenti d'allerta" finalizzati a far emergere precocemente gli indizi di crisi e insolvenza;
- gli obblighi organizzativi, per cui tutte le aziende, anche quelle di dimensione minore, devono dotarsi di "*assetti organizzativi adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi*"[4] e alla predisposizione interna di misure idonee a contrastarla.

Il presente lavoro intende esaminare, in particolare, come questa nuova norma cambierà l'assetto organizzativo delle imprese, il ruolo degli organi di controllo e gli indicatori dello stato di crisi .

L'elaborato si sviluppa in tre capitoli.

Nel primo capitolo si focalizzerà l'attenzione su come la nuova norma influirà sugli assetti organizzativi dell'impresa e sul ruolo dei soggetti di controllo esterni all'impresa.

Nel secondo capitolo si tratterà delle diverse tipologie di indicatori sviluppati dal Cndcec.

[4]L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. Art 3 comma 2 Ccii.

Nel terzo capitolo si prenderanno in considerazione gli eventuali limiti di questi indicatori andando ad analizzare le possibili deroghe nel loro utilizzo ed eventuali casi di false segnalazioni.

1° CAPITOLO

IL SISTEMA DI ALLERTA

1.2 I SOGGETTI DESTINATARI

Il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", del 12 gennaio 2019, n. 14, all'articolo 1, stabilisce l'ambito di applicazione della norma, precisando che *"disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici"*[5].

L'articolo 3, del Ccii, recita: "*L'**imprenditore individuale** deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.*

[5] L'articolo 2 precisa tuttavia che *"sono fatte salve le precedenti disposizioni contenute in leggi speciali in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, se disciplinate in via esclusiva; le procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293; e le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche".*

*L'**imprenditore collettivo** deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice Civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative".*

L'articolo 2086 del Codice Civile precisa, inoltre, che: " *L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".*

Il nuovo articolo del Codice civile evidenzia chiaramente l'importanza della valutazione della crisi d'impresa e della preservazione della continuità aziendale nella visione imprenditoriale, e conferma come lo spirito delle nuove norme del Ccii siano state assorbite ed implementate nell'ordinamento legislativo italiano.

La norma del Ccii poc'anzi richiamata, all'articolo 3, indica come soggetti destinatari dell'obbligo di applicazione e monitoraggio degli indicatori di crisi sia l'imprenditore individuale sia le società, prescindendo dalla dimensione aziendale o dall'oggetto dell'attività esercitata (commerciale e non).

I soggetti obbligati all'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile dovrebbero essere quindi: l'imprenditore individuale, il piccolo imprenditore, l'impresa artigiana; l'impresa agricola; le società di persone e le società di capitali [6]. Il nuovo Ccii, nell'articolo 12, dai commi 4 a 5, fornisce un chiaro elenco di soggetti che non sono obbligati a dotarsi degli strumenti di allerta[7], esso infatti recita: "*gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, escluse le grandi imprese, i gruppi d'imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in maniera rilevante …" [8]*. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali (di cui si tratterà in seguito) previste nel Codice in oggetto, se ricorrono le condizioni di tempestività.

Il soggetto aziendale che ha l'onere di occuparsi della struttura organizzativa, amministrativa e contabile è l'amministratore dell'impresa che, in prima istanza, dovrà redigere un organigramma da cui si evincano tutti i poteri e le responsabilità di chi opera

[6] Articolo 3, Ccii

[7] Degli strumenti di allerta si tratterà nel capitolo successivo.

[8] Si veda l'articolo 4. Ccii. Inoltre, la stessa norma, all'articolo 5, precisa che *"sono altresì escluse dall' applicazione degli strumenti di allerta: a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario; b) gli intermediari finanziari (iscritti all'albo di cui all' articolo 106 del Dlgs 1° settembre 1993, n. 385; c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento; d)le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo; e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali; f) le fondazioni bancarie -; g) la cassa depositi e prestiti - h) i fondi pensione; i)le imprese di assicurazione e riassicurazione.*

all'interno dell'impresa. Dovrà inoltre dotarsi di un funzionigramma e implementare un adeguato sistema di controllo interno[9]. L'amministratore dovrà inoltre accertarsi che la società possieda le caratteristiche per la nomina di un organo di controllo/di revisione e provvedere, in mancanza, per l'assegnazione dell'incarico. Il Tribunale provvederà a questo adempimento se non ha provveduto la società o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese. L'amministratore, inoltre, ha il compito di attivare, in modo tempestivo, tutti gli strumenti e le procedure possibili, per impedire l'aggravarsi della crisi d'impresa altrimenti potrebbe incorrere in azioni di responsabilità da parte dei creditori sociali.

Le azioni di responsabilità potrebbero essere intraprese anche quando l'amministratore dimostra un comportamento di negligenza verso l'implementazione della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società - *come stabilito dal nuovo comma 6 dell'articolo 2476 del Codice civile (responsabilità degli amministratori e controllo dei soci), introdotto dall'articolo 378 Ccii, che dispone: "Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta*

[9] Si definisce controllo interno l' insieme di attività e processi implementati nella struttura organizzativa finalizzati a raggiungere i seguenti obiettivi: 1) garantire l'attendibilità dell'informativa finanziaria: corretta registrazione e rendicontazione delle operazioni; 2)verificare il rispetto delle procedure interne: sia amministrative che operative atte a garantire l'efficienza e l'efficacia della gestione; 3) identificare, prevenire e gestire i rischi e le frodi: a tutela del patrimonio aziendale; 4) garantire la conformità a leggi, norme e regolamenti, interni ed esterni.

quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti".

L'amministratore deve operare in modo tempestivo per impedire l'aggravarsi della crisi. L'articolo 24, del nuovo Codice, fornisce una definizione di "iniziativa tempestiva". L'iniziativa è da considerarsi tempestiva quando: *il debitore presenta la domanda di accesso a una delle procedure regolate dal Codice entro il termine di 6 mesi (o 3 mesi nel caso di composizione della crisi), da quando si verifica alternativamente: l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3 del Codice".*

Se si verifica almeno una delle alternative sopracitate l'imprenditore potrà avvalersi dei seguenti benefici definiti "misure premiali":

"1) *riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti della società;*

2) riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione;

3) Riduzione della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta delle sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura;

4) Proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti al doppio del termine ordinariamente concesso, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero;

5) inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti;

6) riduzione pene per reati di bancarotta.

Se il danno per il reato di bancarotta è di speciale tenuità, non sarà punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all' Ocri o la domanda di accesso ad un' altra procedura concorsuale, se il danno non è di speciale tenuità, la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno 1/5 dei

chirografari e, comunque, il danno non supera l'importo di 2.000.000 euro".[10]

1.2 **LA CONTINUITÀ AZIENDALE**

Il concetto di crisi d'impresa è strettamente correlato al principio di continuità aziendale.

La continuità aziendale è un aspetto fondamentale ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio e della attività di revisione dello stesso e si sostanzia nella capacità dell'impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

La crisi di impresa non è di per sé una giustificazione sufficiente ad abbandonare i criteri di continuità; tuttavia, in questa condizione, detti criteri vanno applicati dagli amministratori e valutati dai revisori con estrema accuratezza e cautela.

La continuità aziendale è richiamata nel Codice civile, all'articolo 2423 bis, il quale afferma che "*gli elementi del bilancio devono essere valutati anche nella prospettiva della continuità aziendale".* Il principio contabile Oic 11[11] inoltre afferma che: "*la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità*

[10] Art. 25 Ccii
[11] OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio".

dell'azienda di continuare a costruire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi alla data di riferimento del bilancio". Sia la norma che il principio contabile pongono l'obbligo di valutare la continuità aziendale in capo agli amministratori.

Ulteriore riferimento al principio di continuità aziendale viene fornito dai principi di revisione ISA Italia. L'Isa Italia 570 afferma che: "*quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale"*[12].

Il monitoraggio della continuità aziendale da parte degli organi di controllo o di revisione deve essere costante[13], e come esplicitato dal Cndcec, tale verifica dovrebbe essere almeno trimestrale[14].

In primo luogo il Collegio sindacale/Sindaco unico o la Società di revisione/Revisore legale dovranno individuare ed esaminare le anomalie inerenti ai flussi monetari di entrata e di uscita andando anche ad esaminare tutti quei contratti che obbligano l'impresa ad

[12] Principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale"

[13] Il revisore, durante la fase di pianificazione, di svolgimento delle procedure di revisione e di valutazione dei risultati deve sempre tener conto del presupposto della continuità aziendale da parte della Direzione Aziendale , a proposito si veda l'ISA Italia n. 570 "Continuità Aziendale".

[14] Come stabilito anche dal Cndcec nel documento inerente alla crisi di impresa e gli indici di allerta pubblicato in data 20 ottobre 2019

effettuare pagamenti a favore di terzi, ad esempio: contratti di finanziamento, contratti verso i fornitori.

In merito alla continuità aziendale e alla sua verifica, l'articolo 13 comma 1 del Ccii afferma: "*costituiscono indicatori di crisi anche gli squilibri di carattere reddituale patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore"*.

L'aspetto reddituale fornisce informazioni sul contributo che ogni area della gestione ha apportato per la realizzazione del risultato dell'esercizio; l'aspetto patrimoniale, invece, fornisce un'analisi delle risorse impiegate e delle fonti a cui l'impresa ha attinto per raggiungere un'adeguata autonomia finanziaria.

L'aspetto finanziario, invece, deve essere esaminato per capire se l'azienda è in grado di adempiere ai suoi impegni futuri.

L'articolo 13 prosegue affermando che per poter effettuare tali valutazioni occorrerà utilizzare degli appositi indici forniti dal Cndcec e studiati per ogni settore economico.

E' importante sottolineare come la nuova normativa non permetta più di valutare la continuità aziendale una sola volta l'anno, essa richiede infatti un'analisi continuativa nel tempo per poter salvaguardare al meglio l'impresa stessa.

1.3 IL RUOLO DEL REVISORE

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza coinvolge non solo gli imprenditori e gli amministratori dell'impresa, ma anche altri soggetti esterni, chiamati ad esprimere un giudizio di attendibilità sui valori economico-finanziari comunicati esternamente, come ad esempio i Revisori legali e le Società di revisione, o il Collegio sindacale/Sindaco unico[15].

Il principio ISA Italia 200 afferma che: *" La finalità della revisione è accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio"*[16]. Questa finalità è raggiunta dal revisore/sindaco attraverso l'espressione di un giudizio nella propria Relazione, pubblicata in allegato al bilancio d'esercizio della società. All'interno della Relazione, il revisore formula due giudizi: il giudizio sul bilancio e il giudizio di coerenza sulla Relazione sulla gestione.

Tali giudizi richiedono al revisore una personale valutazione del presupposto della continuità aziendale. In particolare, sulla continuità aziendale, il principio ISA Italia 570 afferma che: " *Il revisore ha la responsabilità di valutare se esiste un ragionevole dubbio circa la capacità aziendale di permanere in normali condizioni di funzionamento (going concern) per un ragionevole periodo di tempo*".

---

[15] L'attività di revisione può essere esercitata, secondo la normativa vigente, da una persona fisica in possesso di requisiti di onorabilità, con laurea almeno triennale in materie economiche o giuridiche oppure da società di revisione nelle quali i componenti del CDA siano in possesso dei requisiti sopracitati. In entrambi i casi devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori tenuto dal MEF.

[16] Si veda, Principio ISA Italia 200 "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali"

Il revisore è quindi responsabile di valutare: l'adeguatezza dell'utilizzo del presupposto di continuità da parte della Direzione aziendale; l'esistenza di eventuali elementi di incertezza significativa sulla continuità tali da richiedere adeguata informativa in nota integrativa. Tale valutazione del revisore va effettuata in sede di pianificazione dell'attività di revisione, durante lo svolgimento delle procedure di revisione e nella valutazione finale dei risultati delle procedure di revisione svolte. Si precisa comunque, che la valutazione dell'esistenza della continuità aziendale grava in primis sull'amministratore, che redige il bilancio d'esercizio basandosi sull'esistenza di tale presupposto. Tuttavia, il revisore, operando con lo scetticismo professionale, deve documentarsi, chiedere informazione e acquisire tutti gli elementi necessari a far chiarezza sull'operatività dell'impresa nel prossimo futuro. Tali informazioni possono essere acquisite dal revisore esaminando i flussi di cassa futuri, le strategie dell'impresa, il ciclo di vita del settore in cui l'impresa opera, la perdita dei membri chiave nell'amministrazione, la debolezza dei controlli interni e verificando anche che non ci siano inadempiti o vertenze in corso. Oltre a ciò, il revisore deve anche valutare le considerazioni e le spiegazioni fornite dagli amministratori in merito alla valutazione della continuità aziendale[17]. Chiaramente il revisore non può avere la capacità di predire eventi o circostanze

[17] Si veda il Principio ISA Italia 570.

future che possano compromettere il presupposto della continuità aziendale. Conseguentemente la relazione di revisione non può essere intesa come garanzia sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento.

Le procedure di revisione richieste dal Documento ISA Italia n.570. sono le seguenti:

1) il revisore deve esaminare e discutere con la Direzione aziendale i piani da essa predisposti e le decisioni assunte nella valutazione dell'esistenza del presupposto della continuità aziendale;

2) deve considerare il medesimo periodo preso a riferimento dalla Direzione. E' importante evidenziare che qualora tale periodo fosse inferiore ai dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio, il revisore deve richiedere l'estensione della valutazione a un periodo di almeno dodici mesi;

3) deve svolgere procedure di revisione aggiuntive e specifiche nel caso sorgano dubbi circa l'esistenza del presupposto della continuità aziendale e comprendere se tali dubbi possano comportare errori significativi di bilancio. In presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve svolgere alcune procedure di revisione specifiche: esame dei piani di azione della Direzione e valutare che tali piani possano essere effettivamente implementati;

raccogliere gli elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani di azione della Direzione; raccogliere elementi sufficienti e appropriati per confermare o meno l'esistenza di una incertezza significativa circa la continuità aziendale; stabilire se, successivamente alla data in cui la Direzione ha effettuato la sua valutazione, sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni tali da far modificare le conclusioni cui la Direzione era giunta; richiedere ed ottenere attestazioni scritte da parte della Direzione relative ai piani di azione futuri che intende intraprendere a garanzia della continuità aziendale[18].

Ai fini del giudizio finale sul bilancio d'esercizio, se il revisore concorda con l'amministratore sull'esistenza del presupposto della continuità, e non riscontra durante lo svolgimento dell'attività di revisione errori significativi, potrà esprimere nella propria Relazione un giudizio positivo[19]. Se invece gli amministratori presentano delle incertezze, ma ritengono comunque esistente il presupposto della continuità aziendale, dovranno esporre le motivazioni nel bilancio spiegando analiticamente le ragioni per cui nonostante queste incertezze ritengono comunque esistente la continuità aziendale[20]. In

[18] ISA ITALIA n. 570, paragrafi 26, 27, 28 e 29.

[19] Si veda, ISA ITALIA n. 700 "Formazione del giudizio e relazione sul bilancio"

[20] Quando gli amministratori intravedono "significative incertezze" in merito alla capacità dell'azienda di permanere nelle condizioni di continuità , nella Nota integrativa essi devono fornire in modo chiaro le informazioni relative ai "fattori di rischio", alle "assunzioni effettuate" e alle "incertezze identificate", nonché ai "piani aziendali futuri" volti a fronteggiare dette incertezze.

questo caso, il Revisore, se sarà d'accordo con la Direzione esprimerà un giudizio positivo; se, invece, in presenza di informativa carente, l'organo di controllo valuta comunque esistente la continuità aziendale, il giudizio sarà positivo con rilievi. Da ultimo, se il revisore non è convinto della continuità aziendale e non riscontra informazioni puntuali disponibili e convincenti esprimerà un giudizio negativo.

Qualora, invece, gli amministratori ritengano improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro imprevedibile, considerando non appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità[21], dovranno descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta; in tale contesto il Revisore esprimerà un giudizio positivo se la politica contabile adottata utilizzerà il criterio di liquidazione; il giudizio sarà invece negativo se il principio utilizzato sarà quello di funzionamento.
Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, amplifica la comunicazione tra gli organi amministrativi dell'impresa e gli organi di revisione e stabilisce nuove responsabilità in capo agli stessi. Infatti, il compito di segnalare agli organi amministrativi i possibili indicatori di crisi o le situazioni che in futuro potrebbero

---

Nella Nota integrativa dovranno essere poi esplicitate anche le ragioni che qualificano tali incertezze come "significative" ed infine le ricadute che possono determinare sulla continuità aziendale.

[21] Se il presupposto è ingiustificato è possibile che l'impresa non sia in grado di realizzare le proprie attività e vi possano essere variazioni significative nelle scadenze e negli importi delle passività. Conseguentemente si applicano i criteri di valutazione alternativi (principi di liquidazione) di cui all'OIC 5 "Bilanci di liquidazione".

compromettere la continuità aziendale spetta anche alla Società di revisione/Collegio sindacale o al Revisore legale/Sindaco unico.

In particolare, il titolo II del nuovo Codice prevede per l'organo di controllo esterno (Revisore o Sindaco) l'obbligo di effettuare una segnalazione all'imprenditore sull'emersione dello stato di crisi dell'impresa.

Gli organi di controllo e di revisione sono tenuti a verificare che l'organo amministrativo della società monitori costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, l'equilibrio economico finanziario, e il prevedibile andamento della gestione. Se sono presenti incertezze riguardanti la crisi d'impresa gli organi di controllo/revisione sono obbligati a segnalarle all'organo amministrativo.

Tale segnalazione deve rispettare alcune caratteristiche importanti, come stabilito dall'articolo n. 14 del Ccii: "*la segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo Pec o con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e deve contenere la fissazione di un congruo termine*, *non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese"*[22]. E' doveroso aggiungere che nel caso di mancata risposta da parte dell'organo amministrativo e quindi, di conseguenza, di mancate misure adottate per salvaguardare

[22] Art 14 comma 2 Ccii.

la continuità aziendale, gli organi di controllo/revisione sono obbligati ad informare l'Ocri fornendo tutte le informazioni utili in loro possesso.

CAPITOLO 2

GLI INDICATORI

2.1 LA TIPOLOGIA DI INDICATORI

I tipi di indicatori che devono essere controllati dall'organo amministrativo. Essi consentono di formulare giudizi sulla continuità aziendale e sul possibile stato di crisi dell'impresa, sono di natura reddituale, finanziaria e patrimoniale.

Gli indici in questione, come stabilito dal Ccii[23], sono stati elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili[24], hanno una valenza almeno triennale e necessitano successivamente l' approvazione del Mise[25]. Essi in tutto sono sette e come stabilito dal Ccii per valutare lo stato di crisi di un'impresa questi indici devono essere adoperati secondo un determinato ordine o gerarchia.

Il primo indicatore da considerare è il "Patrimonio netto"[26] da cui va esclusa la "Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari"[27]. Se il patrimonio netto risulta minore del minimo legale o addirittura risulta negativo, ciò costituisce già un segnale di allerta, poiché la

[23] Art 13 comma 2 Ccii.
[24] Grazie alla collaborazione della Centrale dei Bilanci di Cerved
[25] Ministero dello Sviluppo Economico.
[26] Art.2424 Codice civile, Totale A sezione "passivo" dello stato patrimoniale a cui vanno sottratti i "crediti verso soci per versamenti non ancora dovuti".
[27] Come stabilito dall'art. 2426 c.c,, comma 1, numero 11 bis.

società dovrebbe essere posta in liquidazione. Qualora risultasse positivo, oppure non costituisse un elemento valido di giudizio, come nel caso delle srls[28] che possono avere un patrimonio netto molto inferiore a quello previsto per le altre società di capitali, il secondo parametro da analizzare è il "Debt service coverage ratio" (Dscr).

Il "Debt service coverage ratio" è un rapporto che utilizza dati prospettici, ed esprime la capacità dell'impresa di generare flussi di cassa futuri, elemento importante nel valutare l'andamento futuro (going concern) nell'aspetto finanziario. Esso richiede la costruzione di un rendiconto finanziario previsionale basato sulla predisposizione di un budget economico patrimoniale da parte dell'azienda e l'esistenza di dati attendibili.

Può essere calcolato dagli organi di controllo con due metodi diversi.

Il primo è quello di indicare al numeratore la somma delle entrate previste per i prossimi sei mesi unite alle giacenze iniziali di cassa e dedotte tutte le uscite dello stesso periodo[29]; al denominatore si inseriscono tutte le uscite di denaro legate ai rimborsi di debiti finanziari[30] per i successivi sei mesi.

Il secondo metodo di calcolo è quello di porre al numeratore il "*Free cash flow from operation*" dei sei mesi successivi[31], e cioè le disponibilità liquide iniziali e le linee di credito disponibili per i sei

[28] Società a responsabilità limitata semplificata.
[29] Non vengono considerate le uscite dello stesso periodo legate ai rimborsi di debito.
[30] Si considerano solo le quote capitali.
[31] È determinato considerando il flusso finanziario derivate dall' attività operativa e sottraendo da essi i flussi generati dagli investimenti come previsto dal principio Oic 10.

mesi successivi[32]. Al denominatore vanno considerati invece i rimborsi dei debiti di finanziamento (compresi di quota capitale e quota interessi), il debito fiscale e contributivo con annesse le sanzione e gli interessi, i debiti verso i fornitori e quelli scaduti per un periodo rilevante.

Questo quoziente evidenzia il rischio di crisi d'impresa, e quindi il rischio di continuità aziendale, se presenta un valore inferiore a uno (<1).

Se il risultato del quoziente Dscr è superiore a uno (>1) oppure, se non sono disponibili dati da utilizzare per determinare questo quoziente, si considerano altri cinque indicatori che possono fornire informazioni utili per la valutazione della continuità aziendale.

Questi cinque indici sono eterogenei e di diversa natura.

Il primo indice che si dovrebbe esaminare è l'"Indice di sostenibilità degli oneri finanziari" ed è calcolato ponendo al numeratore gli oneri finanziari[33] e al denominatore il totale dei ricavi[34]. Esso misura insieme all'"Indice di Ritorno liquido dell'attivo", (che vedremo in seguito), la sostenibilità degli oneri legati all'indebitamento con i flussi di cassa in entrata dell'impresa. Questo indice produrrà un segnale di allerta se supererà il valore soglia predeterminato dal settore di appartenenza[35].

[32] Le linee di credito considerate solo per crediti commerciali definiti anticipabili.
[33] Voce C. 17 del conto economico art. 2425 del Codice civile.
[34] Voce A. 1 e A. 3 del conto economico art. 2425 del Codice civile.
[35] Ogni indice avrà un valore diverso per ogni settore economico.

Il secondo indice è chiamato "Indice di adeguatezza patrimoniale", calcolato ponendo al numeratore il patrimonio netto[36], e al denominatore il totale debiti[37]; esso rappresenterà un segnale di allerta se il valore ottenuto sarà inferiore al valore soglia prestabilito. Esso corrisponde all'indicazione data dal Legislatore all'articolo 13, comma 1, del Ccii[38].

Il terzo indice viene chiamato "Indice di Ritorno liquido dell'attivo" pone al numeratore l'attivo a breve termine, ovvero la somma dell'attivo circolante esigibile entro l'esercizio successivo insieme alla somma dei ratei e risconti attivi, mentre al denominatore il passivo a breve termine, ovvero tutti i debiti esigibili entro l'esercizio successivo unito alla somma dei ratei e risconti passivi. Esso rappresenta un segnale di allerta se il valore ottenuto risulterà inferiore al valore soglia.

Il quarto indice è l'"Indice di liquidità": viene calcolato ponendo al numeratore il cash flow[39] e al denominatore il totale attivo dello stato patrimoniale[40]. Esso confronta il valore del passivo corrente dell'impresa con le attività, sempre a breve, dell'impresa. Se il valore

[36] Art.2424 Codice civile, Totale A sezione "passivo" dello stato patrimoniale a cui sono sottratti i crediti verso soci non ancora richiamati (voce A sezione "attivo" dello stato patrimoniale) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio.

[37] Voce D sezione "passivo" dello stato patrimoniale ad eccezione dei ratei e risconti.

[38] Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore.

[39] Risultato ottenuto sommando al risultato d'esercizio (utile o perdita) i costi non monetari (es: svalutazioni, ammortamenti, accantonamenti…) e sottraendo i ricavi non monetari (es: rivalutazioni partecipazioni).

[40] Di cui all'art. 2424 del Codice civile.

ottenuto sarà inferiore al valore soglia causerà anch'esso un segnale di allerta.

L'ultimo indice creato è il cosiddetto "Indebitamento previdenziale e tributario", che si ottiene dal rapporto tra i debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo e il totale attivo. In questo caso si fa riferimento ad indicatori presenti nell'articolo 15 del Ccii[41]. L'indicatore causerà un segnale di allerta se il valore ottenuto sarà superiore al valore soglia predeterminato.

E' doveroso specificare che non ha senso usare un solo indice per esaminare un eventuale stato di crisi poiché da un solo aspetto non si possono avere certezze sulla crisi d'impresa, perciò il legislatore ha stabilito che per avere un fondato indizio di crisi i valori soglia determinati dagli indici devono essere superati tutti contemporaneamente.

[41] l'esposizione debitoria è di importo rilevante:
a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;
b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;
c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

La tabella che segue presenta i differenti valori di soglia (allerta) in corrispondenza ai diversi settori economici per il panel di indici sopra illustrati.

I valori-soglia di allerta

SETTORE	ONERI FINANZIARI /RICAVI	PATRIMONIO NETTO /DEBITI TOTALI	ATTIVITÀ A BREVE /PASSIVITÀ BREVE	CASH FLOW /ATTIVO	INDEBITAM. PREV. E TRIB. /ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	**5,6%**
(B) Estrazione; (C) Manifattura; (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	**4,9%**
(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	**6,5%**
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	**3,8%**
(F42) Ingegneria civile; (F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	**5,3%**
(G45) Commercio autoveicoli; (G46) Comm. ingrosso; (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	**2,9%**
(G47) Commercio dettaglio; (I56) Bar e ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	**7,8%**
(H) Trasporto e magazzinaggio; (I55) Hotel	1,5%	4,1%	86,0%	1,4%	**10,2%**
(JMN) Servizi alle imprese	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	**11,9%**
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	**14,6%**

Fonte : Il Sole 24 ore del 11.09.2019

Tuttavia, nonostante il valore informativo di tali indici è comunque possibile che alcune situazioni possano non essere intercettate dal sistema di allerta, infatti la crisi di impresa può dipendere da altri fattori non collegati all' accumulo di debiti o da ritardati pagamenti o più in generale da operazioni finanziarie sbagliate.

Il CNDCEC, basandosi anche sul principio di revisione Isa Italia 570, già richiamato in precedenza, fornisce altre situazioni che devono essere attentamente monitorate dagli organi di controllo, come per

esempio: la perdita dei mercati fondamentali, il cambio della dirigenza, le problematicità con il personale dipendente, il cambio di norme giuridiche, l'eventuale presenza di nuovi concorrenti competitivi[42].

Questo capitolo evidenzia che nonostante siano stati elaborati specifici indici di allerta per facilitare il monitoraggio della continuità aziendale, e quindi per prevenire un potenziale stato di crisi aziendale, i singoli, o comunque solamente gli indici, non sono sempre sufficienti, per limiti intrinseci propri, ad evidenziare le criticità o gli squilibri economico finanziari e patrimoniali che possono minare la capacità futura di operare dell'impresa.

[42] ISA Italia 570 "Continuità aziendale" paragrafo 8.

CAPITOLO 3

I LIMITI DEGLI INDICATORI

3.1 GLI INDICATORI "PERSONALIZZATI"

Come detto in precedenza gli indici non sempre sono sufficienti per individuare le criticità e gli squilibri finanziari. Un altro limite di questi indicatori è quello di non rappresentare con esattezza le specificità di alcune aziende. Proprio per questo tramite l'art 13 del Ccii[43] è stata data la possibilità alle aziende, che ne hanno bisogno, di poter utilizzare altri indicatori più idonei alle loro esigenze solo dopo, però, l'approvazione di un professionista esterno che ne attesti la loro validità.

Le ragioni ammesse per non utilizzare gli indicatori standard come viene anche spiegato dal Cndcec sono due: "*In una non precisa (o non più attuale) classificazione dell'impresa sulla base dei codici Istat"*[44] oppure *"in una struttura dell'impresa che presenti specifiche*

[43] L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella Nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo. Art 13 comma 3 Ccii.

[44]Come stabilito anche dal Cndcec nel documento inerente alla crisi di impresa e gli indici di allerta pubblicato in data 20 ottobre 2019.

peculiarità nel modello di business che rendono gli indici scarsamente significativi"[45].

Alcuni esempi di aziende che potrebbero utilizzare indicatori personalizzati sono le aziende che operano in maniera stagionale oppure quelle che concentrano il loro fatturato solo in periodi specifici dell'anno (ad esempio quelle turistiche) o ancora le aziende che intrattengono rapporti d'affari solo con uno o pochissimi clienti.

In tutte queste situazioni è comprensibile che se si utilizzassero gli indicatori standard essi non fornirebbero un adeguata rappresentazione economico finanziaria dell'azienda stessa.

È da specificare inoltre che per lo studio di questi indici il campione selezionato dal Cndcec non comprende la realtà delle microimprese, e ciò potrebbe portare ad ulteriori errori nella valutazione della crisi d'impresa[46].

La scelta di come individuare nuovi indicatori varia in base al tipo di azienda, nonostante ciò si possono individuare dei passaggi logici da seguire per la loro individuazione.

[45]Come stabilito anche dal Cndcec nel documento inerente alla crisi di impresa e gli indici di allerta pubblicato in data 20 ottobre 2019.

[46] Il campione è stato ristretto alle imprese che presentavano le seguenti caratteristiche: 1)imprese che avevano depositato almeno 3 bilanci; 2) imprese con attività economica diversa da quella immobiliare e finanziaria; 3) imprese con dimensioni superiori a quelle definite dalla direttiva del 2013/34/ UE come micro imprese. Ad ogni modo l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Odcec) di Milano ha applicato gli indicatori standard alle micro imprese che avevano presentato i bilanci riferiti all'esercizio 2018. L'indagine ha rilevato che il 60 per cento non presentava situazioni di allerta, mentre il 40 per cento presentava un indicatore che non rispettava il valore soglia.

Se per esempio non è possibile utilizzare il Dscr, che ricordiamo esprime la capacità dell'azienda di generare flussi di cassa futuri, per mancanza di attendibilità dei dati o per la sua difficile valutazione, è opportuno ricorrere ad un altro indice che fornisca lo stesso tipo di dato seppur con metodi non convenzionali. In questo caso è comunque opportuno predisporre un sistema di pianificazione e controllo adatto ad elaborare dati prospettici inerenti alla tesoreria aziendale per valutare, come ribadito dalla norma, i flussi di cassa futuri. È fondamentale, infatti, che l'impresa abbia dati prospettici delle future entrate e uscite di almeno sei mesi per verificarne la reale capacità di far fronte ai suoi impegni futuri. Per ottenere tutte queste informazioni è necessario il coinvolgimento del direttore finanziario (CFO), che dovrà però collaborare con altre aree aziendali, quali ad esempio, l'area commerciale e approvvigionamenti, o di gestione delle risorse umane.

L'area commerciale può fornire un quadro prospettico sulle future vendite, sui ritardi dei pagamenti o sulle contestazioni dei crediti, e quindi in generale sull'ammontare delle entrate atteso dalle ordinarie operazioni di cessione.

Il contatto con l'area di approvvigionamento permetterà al responsabile finanziario di pianificare le risorse da destinare agli acquisti, considerati i tempi e le quantità delle materie prime, la loro giacenza media di magazzino, il *lead time*, e le altre operazioni connesse .

Senza dubbio dovrà essere coinvolta l'area delle risorse umane per conoscere l'entità complessiva del costo per il personale (salari e stipendi, oneri sociali, contributi previdenziali,…).

Tutte queste informazioni permetteranno di quantificare i flussi di cassa netti e disponibili per il rimborso dei debiti, e da ciò sarà possibile dedurre la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni future.

Indicazioni ulteriori sugli indici "personalizzati" , possono essere rinvenute nel principio di revisione ISA Italia 570, che individua diverse categorie di indicatori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Ad esempio, tra gli indicatori finanziari sono presenti: situazioni di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo, indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori, bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi, incapacità di pagare i debiti alla scadenza, incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti.

Tra quelli gestionali si individuano: la difficolta con il personale, la scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti, la comparsa di concorrenti di grande successo, la perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione e infine la perdita dei mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessione o di fornitori importanti.

Infine, altri indicatori individuati dall'Isa Italia 570 sono: il capitale che si riduce al di sotto dei limiti legali; la non conformità alle norme di legge, ai procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento a cui l'impresa probabilmente non sarà in grado di far fronte; ma anche le modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'attività futura dell'impresa.

Come già detto in precedenza gli indici personalizzati devono essere individuati e formulati dalla governance aziendale, e poi, successivamente dovranno essere approvati da un professionista indipendente che ne attesti la correttezza.

Come ribadito dall'articolo 13 del Ccii, in particolare nel terzo comma, "*questi indici dovranno essere illustrati e spiegati*"[47] in modo esaustivo nella Nota integrativa fornendo anche le motivazioni per cui si è ricorso all'elaborazione di indici personalizzati rispetto a quelli standard.

Con i termini "illustrazione" e "spiegazione" la norma pone l'attenzione sulla necessaria esplicitazione in Nota del modo in cui tali

[47]L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella Nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla Nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

indici siano stati calcolati e determinati , evidenziando la rilevanza dell'informazione per i soggetti esterni.

Una volta elaborati gli indici personalizzati dovranno essere esaminati ed approvati da un professionista esterno che, inoltre, dovrà fornire tutte le motivazioni valide in un'"attestazione", inclusa nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio, successivamente depositato presso il Registro delle imprese nelle Camere di Commercio. Tale attestazione diventerà quindi parte integrante del bilancio d'esercizio e chiunque ne abbia interesse potrà visionarla presso il Registro delle imprese, esaminandone le ragioni e le spiegazioni e, nel caso, decidere se farne affidamento.

Ad ogni modo per sapere quando gli indicatori personalizzati entreranno in vigore ci viene sempre in aiuto il terzo comma dell'articolo 13 del Ccii: in questo caso il legislatore sottolinea che l'attestazione del professionista esterno avrà effetto nell'esercizio successivo a quello di riferimento in bilancio[48]. Nonostante ciò è possibile ricorrere agli indicatori personalizzati anche nell'esercizio di bilancio corrente. È consigliabile però utilizzare gli indicatori standard fino a quando l'attestazione del professionista esterno non acquisti piena validità legale.

Soffermandoci, in particolare, sulla dichiarazione del professionista esterno, la norma precisa che egli non dovrà partecipare in alcun modo

[48] La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo. Art 13 comma 3 Ccii.

alla formulazione degli indicatori personalizzati poiché questo compito è affidato esclusivamente all'imprenditore stesso. L'articolo due del Ccii precisa, inoltre, che il professionista esterno, che rilascia tale attestazione, dovrà soddisfare contemporaneamente tre requisiti professionali:

"1) essere iscritto all'Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel Registro dei revisori legali;

2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;

3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa"[49]. La norma quindi richiede al professionista esterno un'adeguata specializzazione, in qualità sia di revisore legale che di gestore della crisi e dell'insolvenza e una situazione di indipendenza dalla società.

L' attestazione rilasciata dal professionista indipendente apre numerosi interrogativi, anche considerando i possibili profili di responsabilità,

[49] Art 2 Ccii.

nell'ipotesi, ad esempio, che gli indicatori proposti dall'imprenditore e avallati dal professionista, non siano considerati idonei ed efficaci dall'organo di controllo societario, collegio sindacale e/o revisore legale, o ancora considerando l'obbligo di segnalazione previsto dall'articolo 14 del Ccii.

3.2 FALSI POSITIVI E FALSI NEGATIVI

Gli indicatori, studiati dal Cndcec in collaborazione con la Centrale dei Bilanci del Cerved, sono stati elaborati attraverso studi e analisi statistiche.

Inizialmente la Commissione di studio ha analizzato un campione di imprese[50], determinando successivamente gli indicatori significativi da cui trarre le informazioni volte a individuare lo stato di crisi delle imprese stesse.

Gli indicatori poi sono stati selezionati privilegiando l'aspetto della semplicità nella loro applicazione. Come in molte analisi statistiche, l'applicazione generalizzata può portare, in certi casi, anche alla produzione di anomalie.

In questo caso le anomalie che sono state riscontrate consistono in false segnalazioni, e possono essere distinte in falsi positivi e falsi negativi.

[50] Imprese che avevano depositato almeno 3 bilanci; imprese con attività economica diversa da quella immobiliare e finanziaria; imprese con dimensioni superiori a quelle definite dalla direttiva del 2013/34/ UE come micro imprese

Pur trattandosi entrambi di errori essi non hanno lo stesso significato.
Un falso positivo si verifica quando, dall'applicazione degli indici di allerta, un'azienda risulta in uno stato di crisi che però non si verifica nel periodo successivo.
Un falso negativo, invece, si verifica quando, l'applicazione degli indici all'azienda, non riesce a diagnosticare la crisi o l'insolvenza, ma evidenzia una situazione stabile. Situazione, però, che potrebbe portare a breve l'azienda in uno stato successivo di crisi.
Tali errori possono presentare diverse conseguenze.
Riguardo al caso di un falso positivo possono esistere diverse cause che lo generano: per esempio perdite d'esercizio di grande entità che però potrebbero successivamente essere coperte tramite nuovi apporti di capitale da parte dell'imprenditore. Un falso positivo si può verificare anche applicando gli indicatori ad imprese che operano in maniera stagionale, ovvero per pochi mesi l'anno. È comprensibile che il calcolo degli indicatori in aziende in totale o parziale inattività potrebbe portare facilmente alla conclusione di un possibile stato di crisi, che poi ovviamente non si verificherà. Un altro caso di falso positivo si potrebbe avere se l'azienda decidesse di allungare i tempi di dilazione concesso ai clienti determinando così una riduzione del valore del Dscr, che potrebbe diventare anche negativo. In questa situazione, qualora si presentasse domanda di composizione della crisi (per volontà dell'imprenditore) oppure si procedesse ad una segnalazione all'Ocri (per volontà dell'organo di controllo o di

revisione), l'impresa si troverebbe ad operare con diverse limitazioni per via dei controlli dell'Ocri stesso. Tutto ciò potrebbe nuocere anche all'immagine e alla reputazione della società e potrebbe inficiare le relazioni e la stipulazione dei futuri contratti dell'azienda con i terzi. Per evitare ciò, il Ccii, nell'articolo dodici, prevede esplicitamente che la procedura della composizione della crisi non porta alla risoluzione dei contratti dell'azienda posti in essere con soggetti terzi[51].

D'altro canto un falso negativo potrebbe portare ad un tardivo rilevamento della condizione di crisi e quindi anche al rischio di insolvenza dell'impresa, condizione questa irreversibile per l'azienda.

Le principali cause che possono portare ad un falso negativo sono, ad esempio: la scadenza di un brevetto, situazione che potrebbe favorire le imprese concorrenti del settore; il passaggio generazionale nella direzione o il cambio di soggetti chiave nell'amministrazione non adeguatamente programmato; la possibilità di perdere cause o vertenze in corso, con penali di importo elevato, tali da compromettere le disponibilità finanziarie dell'impresa; la modifiche di leggi o regolamentazioni governative in settori su cui l'impresa ha basato il suo *core business*.

Da quanto sopra, si deduce che la sola interpretazione degli indici sopra discussi non è sempre sufficiente, ma è opportuno implementare

[51] L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari. Art 12 comma 3 Ccii.

anche altri sistemi di controllo interno per preservare la continuità aziendale e per avere una più completa informazione sullo stato di salute dell'impresa.

CONCLUSIONI

Il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza pone al centro la tutela della continuità aziendale grazie ad indicatori "standardizzati" e sequenziali volti a prevenire lo stato di crisi e ad aiutare gli organi della *governance* a monitorare al meglio l'andamento dell'attività aziendale. Tuttavia tali indicatori non bastano, occorre implementare all'interno delle imprese nuovi sistemi organizzativi, amministrativi e contabili ritenuti essenziali per controllare la continuità aziendale. La nuova riforma, ricordiamo, è volta a prevenire lo stato di crisi cercando di anticiparla anche attraverso la collaborazione di organi esterni all'impresa. È stata pensata soprattutto per le piccole e medie imprese, che costituiscono il tessuto dell'economia italiana, assicurando forme di tutela a quelle aziende che si rivolgono in tempi ragionevoli ad organi appositamente creati per tutelare l'emersione anticipata della crisi d'impresa.

La riforma si prefigge inoltre l'obiettivo di ampliare l'ottica temporale della gestione dell'impresa, da una prospettiva passata e presente ad una prospettiva futura, cercando così di far crescere internamente ed autonomamente le imprese.

Il nuovo Codice, inoltre, introducendo nuovi adempimenti e verifiche per la *governance* istaura maggiori rapporti di collaborazione tra gli organi amministrativi dell'impresa e gli organi di controllo e revisione esterni. A questi ultimi, infatti, è stato attribuito il compito di

esaminare il corretto operato degli organi amministrativi nell'adozione di strumenti idonei per la verifica dell'andamento aziendale, In particolare, a tali organi spetta il compito di vigilare sulla continuità aziendale ed eventualmente di segnalare agli organi amministrativi, o direttamente all'Ocri, situazioni di crisi che potrebbero mettere in pericolo l'operatività futura dell'impresa. Tutto ciò comporterà, inevitabilmente, un maggiore coinvolgimento degli organi di controllo e di revisione nell'attività dell'impresa e più stretti rapporti di collaborazione con gli organi amministrativi.

BIBLIOGRAFIA

- Documento CNDCEC (20 ottobre 2019), Crisi d'impresa. Gli indici dell'allerta.
- P. Ceroli, A. Menghi, G. Borroni (2020), *Indicatori di allerta standard e personalizzati,* Il sole 24 ore, Milano
- C. Zoccarato, Appunti del corso di Revisione aziendale, (a.a. 2019 - 2020) Univpm
- Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
- ISA Italia n. 200 "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali"
- ISA Italia n. 570 "Continuità aziendale"
- ISA ITALIA n. 700 "Formazione del giudizio e relazione sul bilancio"
- OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio"

SITOGRAFIA

www.to.camcom.it/ocri

www.commercialisti.it

www.brocardi.it